



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona dei Giudici:

Rosella Anna Modarelli, Presidente
Stefania Rignanese, Giudice
Michele Palagano, Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 630 co. III, 178 commi III, IV e V c.p.c., nel procedimento di cui al numero **4099** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2021** e avente ad oggetto **Altri istituti e leggi speciali** e vertente

tra

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati tutti e difesi,
giusto mandato in atti, dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Foggia, [REDACTED];

Reclamanti

e

[REDACTED]
[REDACTED],
rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'avv. [REDACTED], con domiciliazione
all'indirizzo pec [REDACTED]@avvocatifoggia.legalmail.it

Reclamati

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene emessa sul reclamo proposto avverso il provvedimento pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Foggia al n. 80000154/2012 e con il quale è stata rigettata la relativa istanza di estinzione proposta dagli odierni reclamanti, la quale era fondata sulla dedotta tardività dell'istanza di riassunzione.

Firmato Da: PALAGANO MICHELE Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 30fb58875be3e4e81773e8110632e8b5 - Firmato Da: MODARELLI ROSELLA ANNA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 6651e00d550835ef34c79



In particolare, gli odierni reclamati, con istanza del 14.11.2020 avevano chiesto la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c. fin dal 15.7.2015.

Tuttavia, i reclamanti, parte eseguita nella procedura, avevano eccepito la tardività dell'istanza di riassunzione in quanto la stessa sarebbe intervenuta successivamente al termine perentorio di sei mesi, ex art. 627 c.p.c., decorrenti dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 907 del 17.1.2018 con la quale sarebbe passata in giudicato la sentenza n. 254/2014 della Corte di Appello di Bari, confermativa a sua volta della sentenza n. 450/2012 del Tribunale di Foggia, titolo esecutivo alla base della procedura.

Con l'istanza di riassunzione, più precisamente, i creditori avevano sostenuto la tempestività dell'intervento in quanto i sei mesi sarebbero decorsi non già dalla pronuncia dell'ordinanza della Corte Suprema Corte, bensì dalla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per revocazione ex art. 391 *bis* c.p.c. proposto avverso questa, e definito in data 15.5.2020.

Con ordinanza del 12.5.2021 il GE si era, dunque, pronunciato dichiarando inammissibile l'istanza di riassunzione, condividendo, sul punto, le deduzioni di parte debitrice ed applicando la regola per cui il ricorso per revocazione per errore di fatto non impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento reclamato e, pertanto, era dalla pronuncia del 17.1.2018 che sarebbero decorsi i termini per la riassunzione.

Contestualmente, tuttavia, il provvedimento del GE aveva dichiarato inammissibile l'istanza di estinzione proposta da parte debitrice, sull'assunto che, relativamente alla posizione di alcuni creditori, pendeva ancora giudizio di rinvio presso la Corte distrettuale.

Occorre, infatti, evidenziare che l'ordinanza della Corte di legittimità ha separato le posizioni dei creditori della procedura, parti vittoriose della sentenza del Tribunale di Foggia, poi confermata in appello. Più precisamente, per [REDACTED] e per i [REDACTED] il ricorso in Cassazione è stato rigettato e, pertanto, è passato in giudicato il titolo esecutivo. Per gli altri creditori, germani del defunto [REDACTED] ha cassato con rinvio alla Corte distrettuale, sull'assunto che quest'ultima avrebbe errato nelle valutazioni assertive e asseverative del danno.

Avverso il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di estinzione, pertanto, i debitori hanno proposto l'odierno reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 630 co. 3 c.p.c. e 178 commi 3, 4 e 5 c.p.c., a seguito del quale il GE ha disposto l'iscrizione del reclamo presso il ruolo cognizione, concedendo termine per l'eventuale memoria di controparte fino al 30.9.2021.

Il reclamo si fonda su un unico motivo. I debitori eseguiti sostengono che l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello da parte della Corte di Cassazione, nella parte in cui ha disposto la cassazione con rinvio per il gruppo di creditori non travolti dal giudicato, avrebbe caducato anche il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emesso dalla Corte distrettuale ai sensi dell'art. 373 c.p.c. in data 8.4.2015 e recepito nell'ambito della procedura esecutiva con ordinanza del 15.7.2015.

Si sono costituiti i creditori [REDACTED], i quali hanno preliminarmente rilevato la tardività della proposizione del reclamo, in quanto iscritto presso il ruolo cognizione in data 29.6.2021 e, nel merito, contestato le avverse deduzioni evidenziando l'interesse a una pronuncia non caducatoria della procedura esecutiva in prospettiva di un futuro intervento.

Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Occorre rilevare che, in seguito alla sospensione emessa ai sensi dell'art. 373 c.p.c. da parte della Corte distrettuale, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata non ha travalicato gli effetti di detta sospensione.



Ciò in quanto fino alla conclusione del giudizio di rinvio il titolo esecutivo, con le sue vicende e, quindi, anche la relativa sospensione, è ancora *sub iudice*, non essendosi ancora formato un giudicato sullo stesso.

Nel caso di specie, orbene, ad essere travolta è stata la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 254/2014, la quale aveva sostituito il titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Foggia.

L'esecuzione di questa sentenza, come detto, era stata sospesa con provvedimento emesso dalla stessa Corte distrettuale ai sensi dell'art. 373 c.p.c., il quale deve ritenersi che produca i suoi effetti fino alla definizione del giudizio introdotto con il ricorso in Cassazione. Definizione che, in caso di cassazione con rinvio, si realizza all'esito del giudizio rescissorio di rinvio e non già per la semplice caducazione della sentenza impugnata.

L'art. 383 c.p.c., infatti, stabilisce che oggetto del rinvio a giudice di pari grado di quello che ha pronunciato la sentenza cassata è la causa, sulla quale, quindi, non si formerà giudicato fino a che non sarà conclusa questa fase ulteriore del giudizio di Cassazione. Ed è proprio il giudicato il *dies a quo* previsto dall'art. 627 c.p.c. a decorrere dal quale è possibile riassumere la procedura esecutiva.

La pronuncia della Corte di Cassazione che cassi con rinvio, laddove questo sia prosecutorio e non restitutorio al primo giudice, non chiude il processo, aprendosi una diversa fase, rescindente, del giudizio introdotto con il ricorso in Cassazione, inidonea a definire le sorti del titolo esecutivo, seppur cassato. L'ulteriore fase, in cui il giudice di merito (nella fattispecie la Corte distrettuale in diversa composizione) deve attenersi ai principi enunciati con la pronuncia di rinvio, è quella che determina le sorti del titolo esecutivo che, tuttavia, potranno limitarsi esclusivamente alla sua sostituzione (laddove anche all'esito della nuova cognizione delimitata dai principi della Suprema Corte l'esito del giudizio sia del tutto confermativo della prima pronuncia) ovvero di trasformazione (laddove l'esito del giudizio modifichi quantitativamente l'ampiezza della condanna).

Pertanto, può ritenersi che fino alla definizione del giudizio di rinvio, seppur il titolo esecutivo sia stato caducato, non si producano ancora gli effetti previsti dall'art. 336 co. II c.p.c., trattandosi di caducazione virtuale, essendo il titolo esecutivo destinato a subire una sostituzione o una trasformazione.

Si tratta di vicende evolutive del titolo esecutivo. La prima si verifica nei casi di conferma del primo titolo, mentre la trasformazione è contemplata espressamente dall'art. 653 c.p.c. ed è estesa dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. 16.4.2013, n. 9161) a tutti i provvedimenti giurisdizionali recanti una condanna.

L'art. 653 c.p.c., infatti, regolando le sorti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prevede che se l'opposizione è accolta in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Ed è necessariamente un'ipotesi di trasformazione o, al più, di sostituzione quelle che potrebbero derivare dal giudizio di rinvio, in quanto se la Corte avesse voluto caducare il titolo avrebbe emesso un provvedimento di cassazione senza rinvio.

Per queste ragioni il reclamo deve essere rigettato con condanna alle spese limitatamente alle sole prime due fasi previste dal decreto ministeriale vigente (d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018) recante i parametri per i compensi professionali ed applicando l'aumento previsto dall'art. 4 co. II nella misura del 10 % per ogni soggetto.

PQM



Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

Rigetta il reclamo.

Condanna parte reclamante al pagamento delle spese legali in favore delle parti reclamate costituitesi nel presente giudizio e unitariamente considerate, che quantifica in euro 5000 più 2000 ex art. 4 co. II d.m. 55/2014, il tutto oltre accessori di legge se previsti.

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021.

Foggia, 02/11/2021

IL PRESIDENTE

ROSELLA ANNA MODARELLI

IL GIUDICE RELATORE

MICHELE PALAGANO

